

Visto sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta la
relativa copertura finanziaria.

Trapani, _____

Il Dirigente del Settore Finanziario

**ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE
(ART.47 COMMA 1 LEGGE 8/6/90, N.142)**

Si attesta che la presente determinazione N. _____ del _____
pubblicata per giorni consecutivi 15 con decorrenza dal _____ (primo
giorno festivo successivo all'esecutività dell'atto).

Trapani, _____

L'addetto

Il Segretario Generale



Provincia Regionale di Trapani

PROT. N.77502/S.G.

DEL 10 Dicembre 2010

OGGETTO: Liquidazione spese generali ex art.14 D.M. n.127 del 08/04/2004.

DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE N.11 DEL 10 DICEMBRE 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- con nota n.23723/CZ del 06/04/2010, il settore legale, nella persona del suo dirigente, Avv. Diego Maggio, ha lamentato la mancata liquidazione delle spese generali ex art.14 D.M. n.127 del 08/04/2004, contenute nelle note compensi dei legali interni, relazionando sulla fondatezza della richiesta;
- con nota prot.n.45763/SF del 23/06/2010, la Dott.ssa Maria Stella Marino, ha sostenuto che il rimborso delle spese generali non è disciplinato dal vigente regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura provinciale;
- con la nota prot.n.62841/CZ del 01/10/2010, a firma congiunta gli Avvocati Diego Maggio, Antonino Barbiera ed Emilio Candore, hanno obiettato che il richiamato regolamento disciplina la tematica in questione, espressamente ed inequivocabilmente sia nel penultimo capoverso della lett. a) dell'art.5, che nella lett.b) dello stesso articolo 5, richiedendo l'intervento dirimente del Segretario Generale ai sensi dell'art.62, lett.g) dello Statuto provinciale e l'esplicitazione della valenza giuridica del parere tecnico apposto su ogni provvedimento dirigenziale nei confronti del parere contabile;
- con nota prot.64000/3/SF del 07/10/2010, la Dott.ssa Marino non ha limitato la risposta alle sole spese generali, ma ha ampliato la sua sfera di intervento con altri elementi cognitivi per cui si è resa necessaria un'ulteriore istruttoria suppletiva;
- con nota prot.n.66421/CZ del 19/10/2010, infatti, in risposta alla missiva segretariale del 13/10/2010, il settore legale ha contestato gli asserimenti della Dott.ssa Marino ribadendo l'opportunità ed il significato dell'intervento invocato del Segretario Generale;

Ricordato che:

- l'art.57 della legge professionale forense, emanata con R.D. 27 novembre 1933, n.1578, prevedeva il potere dei singoli Consigli dell'Ordine di stabilire, ogni cinque anni, i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità con riferimento agli avvocati e procuratori esercenti nelle singole circoscrizioni, con delibera da approvarsi a cura del Ministro.

Termine ridotto nel 1946 a due anni e con la competenza a stabilire i suddetti criteri trasferita, con leggi del 1949 e del 1957, al Consiglio Nazionale Forense con successiva approvazione con decreto del Ministro per la Giustizia.

In tali decreti trova la propria genesi la voce “spese generali”; infatti, essa compare per la prima volta nelle tariffe del 1982 e, gradualmente, con le successive tariffe ne veniva perfezionata la disciplina, estendendo il calcolo della percentuale non solo agli onorari ma anche ai diritti.

Conseguenza dell'introduzione di tale disciplina è stato il sorgere di un contenzioso, inizialmente limitato alla prova di tali spese e conclusosi con le sentenze della Corte di Cassazione n.7275/1991 e n.803/1995, che definiscono il rimborso delle spese generali forfettario, perché non vi è alcuno specifico onere di prova a carico del professionista ed ha lo scopo di esonerare il professionista dal gravoso onere di una minuta documentazione di spese connesse all'espletamento dell'incarico, le quali non possono ascrivere ad una personale scelta del cliente.

Inoltre, la sentenza n.803/1995 indicava anche l'obbligo a carico del cliente ed affermava che le spese generali dovevano essere rimborsate dalla parte soccombente a quella vittoriosa.

Col D.M. 24 novembre 1990, n.392, le parole “*del cliente*” venivano soppresse, e così le spese generali entravano a pieno titolo tra le spese legali, autonoma voce di tariffa da considerarsi al pari di diritti ed onorari, e come tale dovuta dal cliente e ripetibile dal soccombente.

Altro contrasto giurisprudenziale si sviluppava in ordine alla necessità o meno di una esplicita richiesta al fine di porre le spese generali a carico del soccombente.

Al riguardo, la massima della Corte di Cassazione, Sez. V, 6 settembre 2004, n.17936 e poi la successiva n.20321 del 20/10/2005, ha affermato che “*il rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi dell'art.15 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n.585, spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta, dovendosi quest'ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali*”.

Recentemente, la stessa Corte di Cassazione, con sentenza n.24081 del 26 novembre 2010, richiede, invece, una specifica istanza in quanto non è possibile una liquidazione d'ufficio: “*il rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi della tariffa professionale forense, non può essere liquidato d'ufficio, occorrendo l'apposita domanda del professionista, in applicazione dei principi previsti dagli artt.99 e 112 Cod.proc.civ.*”.

Il principio della spettanza automatica, senza necessità di un'apposita richiesta opera laddove il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese processuali a favore dell'altra parte.

Il rimborso forfettario delle spese generali, aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione spetta anche agli appartenenti agli uffici legali degli enti pubblici, in quanto trova titolo nella particolare posizione funzionale, caratterizzata dalla duplice qualità di pubblico impiegato e di professionista iscritto all'Albo degli Avvocati “in quanto tale obbligo ha la propria matrice direttamente nella legge forense (R.D. 27/11/1933, n.1578) la quale non stabilisce alcuna distinzione tra professionista del libero foro e coloro che sono iscritti all'elenco speciale annesso a tale Albo (T.A.R. Veneto 14 settembre 1989, n.1123) e “non può essere negata la corresponsione di un compenso che rispondendo al carattere della loro prestazione ne riconosce la natura professionale e non viola il principio della onnicomprensività della retribuzione sancito dall'art.31 del D.P.R. 25 giugno 1983, n.347 (Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza n.202 del 31 marzo 1989) in quanto “tenuti al rispetto di tutti i doveri propri di tutti coloro che esercitano la professione forense per l'un verso, e dei pubblici dipendenti con tutti i diritti e doveri che ne derivano per l'altro verso, rende le funzioni svolte da tale personale irriducibili fra quelli dei dipendenti investiti da sole funzioni burocratiche ed amministrative (Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza n.252 del 27 aprile 1987).

Visti:

- la lett.g) dell'art.62 del vigente Statuto provinciale che affida al Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente della Provincia da cui dipende funzionalmente, il compito di dirimere con propria determinazione, i conflitti di competenza tra i dirigenti;
- la lett.a) penultimo capoverso dell'art.5, del vigente regolamento dell'avvocatura provinciale, il quale testualmente reca: *“In tali casi, dalle spettanze degli avvocati interni vanno decurtate le spese e gli oneri che l'ente sostiene per consentire all'avvocato l'esercizio del suo ruolo di dipendente dell'ente medesimo. Tali spese – qualora corrisposte dalle controparti – vanno fatte affluire al F.e.s.”* nonché la successiva lett.b) dello stesso articolo il quale disciplina che *“Nel caso di mancato recupero a carico del condannato in sede civile, amministrativa, tributaria o penale delle spese liquidate dal giudice o dall'arbitro, agli avvocati incaricati spettano comunque le “procuratorie” liquidate giudizialmente, con esclusione delle spese e degli oneri (dattiloscrittura atti, fascicolazione, etc.) che l'ente sostiene per consentire all'avvocato l'esercizio del suo ruolo di dipendente dell'ente medesimo.”* etc... nonché il precedente art.4 che, in ordine alla negoziabilità dell'indennità di risultato o della produttività, stabilisce una scaglionatura percentualistica rapportata all'ammontare degli introiti annuali degli onorari-procuratorie;
- l'art.49 del DLgs. n.267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni il quale prevede che *“su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile”* nonché il 4° comma del successivo art.151, il quale stabilisce che *“I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”*.

Considerato che:

- dalla lettura della normativa e dalla giurisprudenza succintamente riportata si può affermare che le spese generali fanno parte delle spese legali e spettano anche agli avvocati appartenenti agli uffici legali degli enti pubblici, i quali sono tenuti a formulare, al riguardo, specifica richiesta rimanendo valido il principio della spettanza automatica soltanto quando il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese processuali a favore dell'altra parte;
- nel vigente regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura provinciale viene fatto, all'art.5, espresso riferimento ai compensi da corrispondere agli avvocati interni; regolamento che disciplina al precedente art.4 la negoziabilità di un eventuale abbattimento della rispettiva indennità di risultato o di produttività in proporzione all'ammontare dei compensi professionali percepiti ai sensi del richiamato art.5;
- nel parere di regolarità tecnica il controllo di legittimità non ha valenza generale ma è limitato alle competenze proprie del responsabile del servizio, al quale nei confronti degli altri vizi di legittimità ha soltanto un dovere morale di evidenziarlo, ma non un obbligo che se disatteso viene sanzionato.

Nel parere di regolarità contabile non viene richiesta al responsabile del servizio finanziario qualsiasi accertamento sulla legittimità della spesa o sulla attinenza o meno ai fini istituzionali dell'ente, ma soltanto sull'esatta imputazione della spesa alla pertinente postazione del bilancio e sul riscontro della capienza del relativo stanziamento.

Il parere di regolarità contabile presuppone la verifica dei seguenti elementi, con riferimento a quanto indicato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali al principio n.2 del punto 66:

DETERMINA

- a) competenza all'adozione dell'atto da parte degli organi come disciplinato dalla legge e dai regolamenti dell'ente e verifica del rispetto dei principi contabili con riferimento anche al parere di regolarità tecnica;
- b) esatta imputazione al bilancio e disponibilità finanziaria dell'intervento o capitolo sul quale la spesa viene imputata.
- c) regolarità della documentazione a corredo della proposta e valutazione del procedimento di formazione dell'atto sotto l'aspetto finanziario, economico e fiscale.

Ritenuto:

- pertanto, fondata la richiesta avanzata da questa Avvocatura e mirata alla liquidazione delle illustrate spese generali;
- che, occorre, procedere alla risoluzione della conclamata divergenza di opinioni tra il dirigente del III Settore, Dott.ssa Maria Stella Marino, e degli Avvocati del Settore Legale, onde evitare anche ulteriori gravami di eventuale contenzioso.

- 1) di riconoscere il diritto dei legali interni dell'ente, fondato, legale ed adeguatamente regolamentato, alla corresponsione delle spese generali ex art.14 del D.M. n.127 del 08/04/2004 contenute nelle note compensi, previa presentazione di apposita richiesta, ad eccezione dei casi di pronunce giudiziarie di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese processuali a favore dell'altra parte.
- 2) Di dichiarare, di converso, l'obbligo della Dott.ssa Maria Stella Marino, dirigente del Settore finanziario ad adottare al più presto i provvedimenti necessari alla relativa e conseguente liquidazione.
- 3) Di far notificare la presente determinazione al Presidente della Provincia, al dirigente del 3° Settore Bilancio e Finanze, al dirigente del Settore Legale, Avv. Diego Maggio, nonché agli Avv.ti Antonino Barbiera ed Emilio Candore.

Il Segretario Generale
F/TO (Dott. Vincenzo Licata)

P.C.C.:
Il Segretario Generale
F/TO (Dott. Vincenzo Licata)